

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

Art. 22

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).